

per serenità e sprezzo del pericolo. Ferito ad una gamba e nell'impossibilità di continuare la propria opera, manifestava il proprio disappunto per doversi allontanare dalla batteria. — Amseal, 29 giugno 1940-XVIII.

Tomaro Antonio di Giuseppe, da Bolano (Campobasso), caporale 44° reggimento artiglieria motorizzata « Marmarica ». — Specializzato addetto al comando di un gruppo di artiglieria, vista la macchina della sua pattuglia incendiata da bomba aerea che causava anche l'esplosione di munizioni caricate sull'automezzo stesso, benché ferito, si prodigava con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo nel mettere in salvo il materiale di collegamento. — Amseal, 15 giugno 1940-XVIII.

Venturelli Antonio di Giulio, da Terra del Sole (Ravenna), artiglieria 44° reggimento artiglieria motorizzata « Marmarica ». — Conduttore di autovettura, sebbene ferito, non abbandonava la macchina e si faceva trasportare al posto di medicazione solo ad azione ultimata. — Amseal, 15 giugno 1940-XVIII.

(3870)

LEGGI E DECRETI

LEGGI 4 settembre 1940-XVIII, n. 1422.

Integrazione degli articoli 3 e 6 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, che istituisce la Cassa ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 3 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, con la quale è istituita la Cassa ufficiali della Regia aeronautica, è aggiunto il seguente comma:

« I Marescialli dell'aria, nonché i Generali di armata aerea, che dopo la dispensa di ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dall'iscrizione alla Cassa ufficiali al compimento del 55° anno di età ».

Art. 2.

All'art. 6 della suddetta legge è aggiunto il seguente comma:

« Ai Marescialli dell'aria, nonché ai Generali di armata aerea, che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennità supplementare è liquidata al compimento del 63° anno di età ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGI 4 settembre 1940-XVIII, n. 1423.

Modificazione transitoria dei titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente del genio aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a tutto il 1941 il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di ammettere ai concorsi per la nomina a tenente del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, i cittadini italiani in possesso del titolo di studio di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni, ancorchè non abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGI 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.

Legge doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Linea doganale.

Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi.

Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il comune di Campione d'Italia; il comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Lagosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i Punti e i Depositi franchi.

Con Reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art. 78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa.

Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le finanze, con suo decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.

Art. 2.

Edifici lungo la linea doganale.

E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimità della linea doganale, nell'ambito dei porti e dei punti di approdo, nonché di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti, senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.

Art. 3.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali.

Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza.

In caso di urgente necessità gli organi dell'Amministrazione doganale o i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali suddetti, dandone poi notizia al Prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.

Art. 4.

Diritto dello Stato all'imposta doganale.

Il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalità.

La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.

Art. 5.

Soggetti passivi dell'imposta doganale.

Diritto di ritenzione.

Al pagamento dell'imposta sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 16, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.

Per il soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell'imposta stessa.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali.

Art. 6.

Destinazione doganale delle merci.

Per destinazione doganale delle merci si intende quella che, in base alla dichiarazione prevista dall'art. 16, è data alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dalla presente legge, in rapporto ai diritti di confine.

Le destinazioni doganali sono le seguenti:

1° - per le merci estere:

- a) l'importazione definitiva;
- b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
- c) la spedizione da una dogana all'altra;
- d) il transito;
- e) il deposito;

2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 55:

- a) l'esportazione definitiva;
- b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
- c) il cabotaggio;
- d) la circolazione.

Art. 7.

Diritti doganali e diritti di confine.

Si considerano « diritti doganali » tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono « diritti di confine »: i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Art. 8.

Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese.

I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le norme di questa legge, della tariffa dei dazi doganali e delle leggi che vi si riferiscono.

Gli altri diritti doganali sono applicati secondo le leggi che li riguardano, salva l'osservanza delle norme di questa legge per la loro riscossione.

Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso è prescritto, le modalità per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi.

Sono pure a carico del contribuente le indennità dovute al personale delle dogane ed ai militari della Regia guardia di finanza per operazioni fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali; ed ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni legislative o regolamentari.

I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio delle merci da parte della dogana.

Art. 9.

Dogane e loro ubicazione.

Le dogane sono istituite in prossimità della linea doganale; possono, però, essere istituite anche nell'interno del Regno in centri commerciali di notevole importanza.